

D.A. n. 26/GAB del 02/4/2024

Oggetto: Disposizioni attuative dell'articolo 15, commi 5, 6 e 7 della legge regionale 16 gennaio 2024, n.1.

Repubblica Italiana



Regione Siciliaana

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

L'Assessore

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 15 novembre 2023, n.777/area 1^/S.G., con il quale con il quale l'on.le Luca Rosario Luigi Sammartino è stato nominato assessore regionale con preposizione all'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
- Vista** la legge regionale 16 gennaio 2024, n.1 – Legge di stabilità regionale 2024-2026 e, in particolare, l'articolo 15;
- Vista** la legge regionale 16 gennaio 2024, n.2 - Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026 ;
- Considerato** che il comma 9 del citato articolo 15 dispone che le modalità di attuazione del comma 5 dello stesso siano disciplinate con decreto dell'Assessore dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
- Considerato** altresì che i commi 6 e 7 dello stesso articolo si pongono ontologicamente in connessione con il disposto del comma 5, dovendosi perciò disciplinare l'attuazione degli stessi unitariamente;
- Ritenuto** di dover procedere alla definizione delle modalità di attuazione delle previsioni di cui all'articolo 15, commi 5, 6 e 7, della legge regionale 16 gennaio 2024, n.1;

DECRETA

- ART.1) Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione delle previsioni di cui all'articolo 15, commi 5, 6 e 7, della legge regionale 16 gennaio 2024, n.1, con riferimento a:
- individuazione e selezione degli interventi richiesti dai Comuni per la messa in sicurezza dei siti non sottoposti ad azione di pulizia da parte dei proprietari privati per i quali siano state emanate ordinanze sindacali ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 15;
 - stipula delle convenzioni fra il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale ed i Comuni;
 - implementazione delle giornate lavorative aggiuntive per il personale inserito nell'elenco speciale di cui all'articolo 45-ter della legge regionale 16 aprile 1996, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;
 - selezione del personale da destinare alla copertura delle posizioni vacanti (turn-over) per la formazione dei contingenti impiegati nelle azioni di lotta attiva agli incendi boschivi di competenza del Comando del Corpo forestale della Regione.
- ART.2) Al fine di programmare gli interventi su aree private, oggetto di ordinanze sindacali di prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia, il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale procede all'acquisizione delle segnalazioni da parte dei Comuni della Sicilia, nei termini e modalità indicati da apposita circolare del dirigente generale dello stesso Dipartimento da emanarsi entro il termine di 20 giorni.
- ART.3) È fatto onere ai Comuni, nell'ambito delle segnalazioni di cui all'articolo 2, di fornire l'esatta individuazione delle aree oggetto della richiesta di intervento, dell'eventuale presenza sugli stessi di rifiuti urbani e/o speciali, dell'insistenza sulle aree di speciali vincoli naturalistici ovvero di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica.

- ART.4) Acquisite le segnalazioni il Dipartimento dello sviluppo rurale procederà alla ricognizione degli interventi prioritari avuto riguardo a:
- prossimità delle aree interessate ai centri abitati e/o ad aree boschive;
 - insistenza sulle aree o prossimità delle stesse ad impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica nonché a strade e linee ferroviarie.
- ART.5) Sulla scorta della ricognizione effettuata il Dipartimento dello sviluppo rurale procederà alla stipula di apposite convenzioni con i Comuni ed alla progettazione e realizzazione degli interventi entro i limiti delle disponibilità di risorse umane e strumentali e comunque senza pregiudizio per l'ordinaria attività d'istituto. Le convenzioni dovranno comunque prevedere a carico dei Comuni lo smaltimento, secondo le previsioni della vigente normativa, di eventuali rifiuti presenti nelle aree oggetto degli interventi.
- ART.6) Al fine di determinare e programmare gli interventi il Dipartimento dello sviluppo rurale:
- acquisisce dal Comando del Corpo forestale della Regione la determinazione dei fabbisogni dei contingenti destinati agli interventi di lotta attiva agli incendi boschivi;
 - opera una ricognizione sulle graduatorie uniche distrettuali di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5, al fine di determinare la consistenza numerica dei contingenti di cui al comma 5 per ciascun distretto ovvero, in assenza di soggetti titolari di garanzia occupazionale di 78 giornate lavorative annue, della consistenza numerica dei contingenti di cui al comma 7;
 - opera una ricognizione, nell'ambito della platea di lavoratori sopra individuata, dei soggetti in possesso delle qualifiche professionali richieste per gli interventi di lotta attiva agli incendi boschivi, che saranno destinati, previa verifica d'idoneità, a copertura del turn-over dei contingenti antincendio del Comando del Corpo forestale della Regione.
- ART.7) In esito al procedimento di cui all'articolo 6 il Dipartimento dello sviluppo rurale provvede, d'intesa con il Comando del Corpo forestale, alla determinazione della ripartizione delle risorse occorrenti a la copertura degli oneri di competenza di ciascuno dei due dipartimenti nell'ambito del totale delle spese autorizzate dal comma 8 dell'articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2024, n.1, dandone immediata e tempestiva comunicazione al Dipartimento del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
- ART.8) L'incremento delle giornate lavorative dovrà essere programmato in misura tendenzialmente uniforme sull'intero territorio regionale e comunque entro i limiti inderogabili e cumulativi della spesa autorizzata dal comma 8 dell'articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2024, n.1, secondo la ripartizione operata ai sensi dell'articolo 7.
- ART.9) Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web della Regione ai sensi dell'articolo 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Assessore
Sammartino